

Bruxelles, 7 aprile 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0100 (COD)**

**8048/22
ADD 4**

**ENV 337
CLIMA 160
CODEC 471**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 aprile 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	SWD(2022) 100 final
----------------	---------------------

Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2022) 100 final.

All.: SWD(2022) 100 final

Strasburgo, 5.4.2022
SWD(2022) 100 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

[...]

che accompagna il documento

**Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga
il regolamento (CE) n. 1005/2009**

{COM(2022) 151 final} - {SEC(2022) 157 final} - {SWD(2022) 98 final} -
{SWD(2022) 99 final}

Le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) provocano tanto il **riscaldamento climatico** quanto un "**buco**" nello strato di ozono, con impatti negativi sulla nostra salute, sulla biosfera e sui cambiamenti climatici, oltre che con notevoli implicazioni economiche. La prevenzione di tali impatti è fondamentale per il **Green Deal europeo** e l'**accordo di Parigi sui cambiamenti climatici** e per il rispetto da parte dell'UE del **protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono**.

La normativa a livello UE ha impedito quantità significative di emissioni di ODS **per trent'anni**. Attualmente nell'UE sono consentiti soltanto pochissimi usi di ODS che devono essere controllati rigorosamente per evitare abusi. L'attenzione si è quindi spostata dall'eliminazione graduale della produzione e del consumo di ODS al **sostegno di importanti riduzioni delle emissioni che sono già vincolate dal regolamento UE**.

La presente valutazione funge da base per il **riesame del regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**. Da una valutazione¹ è emerso che in generale il regolamento era **idoneo allo scopo** e **una politica dell'UE in materia di ODS soggetta a un controllo rigoroso** ha evitato il ripetersi delle emissioni. Tuttavia i pochi usi residui potrebbero essere controllati in modo leggermente più efficiente, coerente e chiaro. Di conseguenza il presente riesame riguarda in primo luogo il **perfezionamento della progettazione delle misure esistenti**. **In secondo luogo**, alla luce del Green Deal, si esamina se **una qualsiasi delle emissioni residue possa essere ulteriormente ridotta** a costi proporzionati.

Le misure destinate ad affrontare tali questioni sono raggruppate in tre diversi pacchetti. **L'opzione 1** comprende misure che si traducono solo in un **risparmio sui costi o in costi molto bassi**. Si concentra sulla semplificazione, maggiore coerenza e chiarezza nonché su misure a basso costo che ridurranno le emissioni dei pannelli di schiume isolanti con rivestimento metallico durante le attività di ristrutturazione o demolizione. **L'opzione 2** comprende, in più, il recupero delle ODS da più tipi di schiume isolanti e una sorveglianza e un controllo più completi, **associati a costi moderati**. **L'opzione 3** comprende tutte le misure ritenute praticabili, comprese quelle a **costo elevato**. **L'opzione 2 è la combinazione di misure prescelta** perché consegue riduzioni significativamente maggiori delle emissioni rispetto all'opzione 1 ed è pertanto più coerente con il Green Deal europeo. Il terzo pacchetto, invece, risulta troppo costoso rispetto ai benefici che genererebbe.

Nell'opzione 2 la misura di riduzione delle emissioni più efficace renderà **obbligatorio il recupero e la distruzione delle ODS derivanti da due tipi di schiume isolanti**² durante la ristrutturazione o la demolizione di vecchi edifici. Da qui al 2050 con un intervento di questo tipo si può riuscire a risparmiare complessivamente emissioni equivalenti a quasi 180 milioni di tonnellate di anidride carbonica (tCO₂e). A titolo di confronto, questo è il

¹ SWD(2019) 407 final. https://ec.europa.eu/clima/document/download/62a6fb28-0df8-4abb-b3e8-373933f97191_en.

² Oltre alla schiuma dei pannelli con rivestimento metallico, si considera anche quella di alcuni pannelli laminati a seconda di dove sono installati.

valore comunicato **dai Paesi Bassi (UNFCCC) per tutti i gas a effetto serra nell'anno 2019**. Si stima che i costi di abbattimento siano inferiori a 20 EUR/tCO₂e nei paesi in cui sono in vigore norme e infrastrutture sulle attività di demolizione e saranno ben al di sotto di 230 EUR/tCO₂e in tutti gli Stati membri. **I costi sono quindi proporzionati al contributo di altri settori per conseguire la neutralità climatica** nel contesto della strategia dell'UE a lungo termine³. L'opzione stimolerà la ricerca e lo sviluppo e potrebbe creare posti di lavoro aggiuntivi nel settore del riciclaggio. Per le misure destinate ad **aumentare l'efficienza, la coerenza e la chiarezza**, le imprese, le piccole e medie imprese (PMI), gli Stati membri e la Commissione **risparmieranno sui costi**. I costi bassi saranno associati a **una sorveglianza e un controllo più completi**.

Nella preparazione della valutazione d'impatto **i portatori di interessi sono stati ampiamente consultati**. In generale hanno sostenuto le misure dell'opzione 2; le imprese si sono opposte ad alcune delle misure aggiuntive dell'opzione 3 in ragione di stime dei costi molto alte.

³ https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en (europa.eu).